

Regolamento Comunale sul trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/96 e successive modificazioni ed integrazioni.

SOMMARIO

- Articolo 1** **Oggetto ed individuazione delle finalità istituzionali e di interesse pubblico;**

- Articolo 2** **Finalità della trasmissione e dello scambio di dati con soggetti pubblici e privati;**

- Articolo 3** **Definizioni di riferimento;**

- Articolo 4** **Individuazione delle banche dati;**

- Articolo 5** **Titolare, Responsabili ed Incaricati;**

- Articolo 6** **Trattamento dei dati;**

- Articolo 7** **Compiti dei Responsabile;**

- Articolo 8** **Utilizzo interno dei dati;**

- Articolo 9** **Rapporti con il Garante per la protezione dei dati personali per l'individuazione delle attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico non riportabili al quadro normativo dei D.Lgs n 135/99;**

- Articolo 10** **Individuazione delle tipologie di dati e delle operazioni eseguibili per attività con rilevanti finalità di interesse pubblico individuate dalla legge o dal Garante;**

- Articolo 11** **Disposizioni organizzative attuative-correlate all'art 5, comma 5, dei D.Lgs 135/99;**

- Articolo 12** **Controlli;**

- Articolo 13** **Informazioni;**

- Articolo 14** **Diritti dell'interessato;**

- Articolo 15** **Rapporti tra riservatezza e accesso;**

- Articolo 16** **Disposizioni finali transitorie;**

Articolo 1
Oggetto ed individuazione delle finalità istituzionali e di interesse pubblico

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali contenuti nelle banche dati organizzate, gestite od utilizzate dall'Amministrazione comunale, in relazione allo svolgimento delle proprie finalità istituzionali, in attuazione dell'art. 27 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 successivamente modificato dal d.lgs. 9 maggio 1997, n. 123, e dal d.lgs. 28 luglio 1997, n. 255, nonché del sistema di garanzia definito dal d.lgs n 135/99 per le rilevanti finalità di interesse pubblico.
2. Per finalità istituzionali, ai fini del presente regolamento, si intendono:
 - a) le funzioni previste dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti;
 - b) le funzioni svolte per mezzo di convenzioni, accordi, intese e mediante gli strumenti di programmazione negoziata previsti dalla legislazione vigente.
 - c) le funzioni collegate all'accesso ed all'erogazione dei servizi resi dal Comune alla cittadinanza.
3. Per rilevanti finalità di interesse pubblico si rinvia all'individuazione di cui al d.lgs n 135/99.

Articolo 2
Finalità della trasmissione e dello scambio di dati con soggetti pubblici e privati

1. Il Comune e le sue articolazioni organizzative a carattere autonomo, garantendo che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto del diritto alla riservatezza ed all'identità personale delle persone fisiche e giuridiche, favoriscono la trasmissione e lo scambio di dati o documenti tra le banche dati e gli archivi degli Enti territoriali, degli Enti pubblici, dei gestori, degli esercenti, degli incaricati di pubblico servizio, nonché di altri soggetti pubblici e privati, anche associativi, che sviluppino in collaborazione con l'amministrazione comunale attività connesse alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui al precedente art. 1.
2. Alla gestione mediante l'ausilio di strumentazioni informatiche dei dati personali, finalizzate allo svolgimento dell'attività amministrativa ed all'emanazione di atti e provvedimenti si procede con l'atto amministrativo elettronico, che deve intendersi quale l'atto redatto con strumenti informatici o telematici, secondo le forme previste dalla relativa normativa.

3. La sicurezza dei dati personali contenuti nei documenti di cui al precedente comma 2 deve essere assicurata anche mediante adeguate soluzioni tecniche connesse all'utilizzo della firma digitale.

Articolo 3

Definizioni di riferimento

1. Ai fini del presente regolamento, per le definizioni di banca dati, di trattamento, di dato personale, di titolare, di responsabile, di incaricato, di interessato, di comunicazione, di diffusione, di dato anonimo, di blocco e di Garante si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni, nonché a quanto disposto dal dlgs 11 maggio 1999, n. 135 per le attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico.

Articolo 4

Individuazione delle banche dati

1. Le banche dati di cui all'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, gestite dall'Amministrazione comunale sono individuate su proposta del Responsabile del Servizio con provvedimento della Giunta Comunale.
2. Di norma le banche dati di cui al presente regolamento sono gestite in forma elettronica.

Articolo 5

Titolare, Responsabili ed Incaricati

1. Il Comune di Mondaino è il titolare dei trattamenti dei dati personali gestiti dalle proprie articolazioni organizzative e delle banche-dati ad esse afferenti.
2. Con specifico atto del Sindaco sono individuati, ai sensi dell'art. 8 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i responsabili preposti al trattamento dei dati personali contenuti nelle banche-dati individuate ai sensi del precedente art. 4, riconoscendo loro una esplicita facoltà di delega.
3. Nel medesimo atto di cui al comma 2 possono essere stabilite le modalità di relazione e le forme di responsabilità relative ai trattamenti o alla gestione di banche dati condivise da più articolazioni organizzative.
4. I responsabili provvedono, in relazione alle strutture di propria competenza, all'individuazione degli incaricati del trattamento.

Articolo 6

Trattamento dei dati

1. I dati personali oggetto dei trattamento devono essere:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non incompatibili con tali scopi;
 - c) esatti e se necessario aggiornati;
 - d) pertinenti, completi e non eccedenti, rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e successivamente trattati;
 - e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati.
2. il trattamento dei dati avviene mediante strumentazione idonea a garantire la sicurezza e la riservatezza e può essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati medesimi.
3. Le modalità di trattamento dei dati possono prevedere l'utilizzo di strumenti idonei a collegare i dati stessi a dati provenienti da altri soggetti
4. La trasmissione di dati o documenti alle banche dati di cui sono titolari i soggetti diversi dal Comune di Mondaino di cui all'art 13 del presente regolamento è preceduta da uno specifico protocollo d'intesa che contenga, di norma, l'indicazione del titolare e del responsabile della banca-dati e delle operazioni di trattamento nonché le modalità di connessione, di trasferimento e di comunicazione dei dati e delle misure di sicurezza adottate.
5. Nelle ipotesi di cui la legge, lo statuto o il regolamento prevedono pubblicazioni obbligatorie, il responsabile del procedimento può adottare opportune misure atte a garantire la riservatezza dei dati sensibili di cui all'art 22 della legge 675/96.
6. Il trattamento dei dati personali acquisiti nell'ambito dell'attività del Comune o forniti dagli interessati, può essere effettuato:
 - a) da società, enti o consorzi che per conto del Comune forniscono specifici servizi o che svolgono attività connesse, strumentali o di supporto a quelle del Comune, ovvero attività necessarie all'esecuzione delle prestazioni e dei servizi imposti da leggi, regolamenti, norme comunitarie o che vengono attivati al fine di soddisfare bisogni e richieste dei cittadini;
 - b) dai soggetti ai quali la comunicazione dei dati personali risulti necessaria per lo svolgimento delle attività loro affidate dal Comune;

- c) dai soggetti a cui la facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da disposizione di legge o di regolamento

- 7. Nell'ambito dei servizi istituzionali dell'Ente rientrano anche le funzioni svolte su delega, convenzione o concessione da soggetti pubblici o privati, nonché, dagli istituti di Credito che operano come Tesoriere ed Esattore Comunale.

- 8. Nei casi di cui al comma precedente, il soggetto che effettua il trattamento è tenuto ad osservare gli obblighi e le misure di sicurezza previste dalla legge 675/96, a tale fine procede alla nomina di un responsabile, dandone comunicazione al titolare della banca dati.

Articolo 7 **Compiti del Responsabile**

- 1. Il Responsabile della banca dati personali o suo delegato:
 - a) provvede, sulla base delle direttive ricevute nell'atto di individuazione, a dare istruzioni per il corretto trattamento dei dati personali, eseguendo a tal fine gli opportuni controlli;

 - b) adotta le misure e dispone gli interventi necessari per la sicurezza della conservazione dei dati e per la correttezza dell'accesso;

 - c) cura l'informazione agli interessati e la raccolta del loro consenso per il trattamento dei dati sensibili nei casi previsti;

 - d) controlla che la comunicazione e la diffusione dei dati avvenga nei limiti indicati dalla legge;

 - e) invia al Garante le comunicazioni e le notificazioni previste dalla L. 31/12/1996, n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni;

 - f) dispone, previa motivazione, il blocco dei dati, qualora sia necessaria una sospensione temporanea delle operazioni del trattamento, dandone tempestiva comunicazione al titolare.

Articolo 8
Utilizzo interno dei dati

1. La comunicazione dei dati all'interno della struttura organizzativa dei Comune, per ragioni d'ufficio o nell'ambito di specifiche competenze, non è soggetta a limitazioni particolari.
2. il responsabile, specie se le comunicazioni riguardano dati sensibili, può tuttavia disporre, previa motivazione, per le misure ritenute necessarie alla tutela della riservatezza delle persone.

Articolo 9
Rapporti con il garante per la protezione dei dati personale per l'individuazione dell'attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico non riportabili al quadro normativo del D.Lgs n° 135/99

1. Per favorire l'individuazione delle attività istituzionali non correlabili a rilevanti finalità di interesse pubblico individuate nel D.Lgs n° 135/99 e per consentire al Garante la protezione dei dati personali e di adottare specifici provvedimenti ai sensi dell'art 22, commi 3 e 3-bis della legge n 675/96, l'amministrazione:
 - a) verifica la rilevanza delle attività istituzionali comportanti il trattamento di dati sensibili in relazione al buon andamento dell'attività amministrativa;
 - b) verifica quali di queste attività non possono essere ricondotte al quadro di riferimento dettato dal suindicato decreto legislativo;
 - c) individua e configura la rilevanza dell'interesse pubblico perseguito con la particolare attività istituzionale.
2. L'Amministrazione comunica al Garante per la protezione dei dati personali le attività individuate per le quali non è determinata dalla legge una corrispondente rilevante finalità di interesse pubblico.
3. Le modalità di comunicazione al Garante degli elementi di cui al comma 2 del presente articolo sono definite dalla Giunta in apposite disposizioni organizzative.

Articolo 10

Individuazione delle tipologie di dati e delle operazioni eseguibili per attività con rilevanti finalità di interesse pubblico individuate dalla legge o dal Garante

1. A fronte delle rilevanti finalità di interesse pubblico individuate dalla legge o dal Garante, in assenza della definizione delle tipologie di dati e delle operazioni eseguibili, per poter garantire il corretto svolgimento delle attività istituzionali il Comune provvede a determinare quali tipi di dati sensibili sono trattabili e quali forme di gestione su di essi possano essere realizzate.
2. Con propria deliberazione, la Giunta indica i tipi di dati sensibili correlabili alle rilevanti finalità di interesse pubblico date dalla legge o dal Garante e definisce le relative operazioni eseguibili.
3. Ai contenuti della deliberazione di cui al comma precedente è data massima diffusione presso le varie articolazioni organizzative dell'Amministrazione e nelle relazioni della stessa con la comunità locale.
4. Per diffusione dei contenuti della deliberazione di cui al comma 2 possono essere utilizzate soluzioni differenziate, ivi comprese quelle comportanti l'utilizzo delle reti telematiche e dei mezzi di comunicazione di massa.
5. L'aggiornamento del quadro di riferimento per le tipologie di dati sensibili assoggettabili a trattamento secondo le garanzie dei D.Lgs n 135/99 e per le operazioni su di essi eseguibili viene effettuato annualmente dalla Giunta, con proprio provvedimento.
6. L'aggiornamento può aversi anche entro termini infrannuali, qualora innovazioni normative, tecnologiche o rilevanti trasformazioni gestionali rendano necessaria l'individuazione di nuove tipologie di dati o di operazioni eseguibili.
7. Nell'informativa resa ai sensi dell'art 10 della legge n° 675/96 ai soggetti che conferiscono dati al Comune per lo svolgimento di un'attività istituzionale sono fornite tutte le indicazioni inerenti alla corrispondente rilevante finalità di interesse pubblico perseguita, i tipi di dati sensibili per i quali risulta necessario attivare un trattamento e le operazioni eseguibili sui medesimi dati.

Articolo 11

Disposizioni organizzative attuative correlate all'art 5, comma 5, dei D.Lgs n 135/99

1. La Giunta adotta, secondo quanto previsto dalla legge , 'n 127197, specifiche disposizioni organizzativi per i settori dell'Amministrazione, volte a regolamentare i

profili operativi del trattamento di dati sensibili nel aspetto dei criteri dettati dagli artt. 1,2,3,4, dei D.Lgs n 135/99.

2. Le disposizioni organizzative di cui al comma 1 del presente articolo devono essere adottate con particolare riguardo per:
 - a) la corretta gestione del rapporto tra Amministrazione e Cittadini;
 - b) la semplificazione delle modalità di trattamento dei dati personali;
 - c) la definizione di adeguate garanzie per le operazioni inerenti ai dati sensibili.

Articolo 12 **Controlli**

1. A cura dei responsabili, individuati in base all'art 5, sono periodicamente attivati controlli, anche a campione, al fine di garantire la sicurezza della banca-dati e l'attendibilità dei dati inseriti.

Articolo 13 **Informazione**

1. A cura del responsabile della banca dati viene data ampia diffusione ed attuazione agli obblighi informativi di cui alla legge n 675/96 e successive modificazioni.
2. I responsabili titolari delle banche dati favoriscono, a tal fine, l'introduzione, anche in via elettronica, di modulistica che contenga l'informazione di cui all'art 10 della legge n 675196 e, nei casi in cui è richiesto dalla stessa legge, la dichiarazione di consenso al trattamento da parte dell'interessato.

Articolo 14 **Diritti dell'interessato**

1. Per l'esercizio dei diritti previsti dall'art 13, comma 1, n 67511996, l'interessato può ricorrere al Responsabile del Servizio competente che provvederà, entro i successivi 20 (venti) giorni.
2. In caso di inerzia o contro il provvedimento l'interessato può proporre ricorso al Garante o all'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art 29 L. n. 675196.